



## Campionati di calcio a 7 "University League of Milan"

### REGOLAMENTO DI GARA

ART. 1 L'associazione sportiva dilettantistica U.L.Mi. indice ed organizza il IV° Campionato Universitario di calcio a 7 e, in contemporanea, il I° Campionato Open di calcio a 7.

#### CAMPIONATO OPEN

##### SERIE A

Le formazioni partecipanti saranno inserite in due gironi all'italiana (Regular Season), con gare di andata e ritorno. In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti totalizzati nelle due gare, non la differenza reti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4) goal realizzati; 5) sorteggio.

Girone all'italiana andata e ritorno di cui la prima vince il campionato. L'ultima retrocede direttamente mentre penultima e terzultima faranno i play out in gara secca. In caso di parità nei 45 minuti regolamentari retrocederà la penultima classificata.

##### SERIE B

Girone all'italiana andata e ritorno di cui la prima si qualifica direttamente alla serie A per la stagione successiva. Seconda e terza classificate faranno i play off in gara secca. In caso di parità nei 45 minuti regolamentari sarà promossa alla serie superiore la seconda classificata.

##### COPPA ITALIA

Partecipano tutte le partecipanti di serie A e serie B con formula andata e ritorno ad eliminazione diretta.

##### SUPERCOPPA

Gara secca tra la vincitrice del campionato di serie A e la vincitrice di coppa Italia (se la squadra fosse la medesima si qualificherebbe la seconda di coppa Italia).

#### CAMPIONATO UNIVERSITARIO

##### ULMi LEAGUE

Gironi all'italiana andata e ritorno di cui si qualificano le prime 4 del girone. Seconda fase: due gironi da 6 solo andata di cui passano le prime due. Terza fase: eliminazione diretta

##### ULMi CUP

Partecipano la non qualificate alla seconda fase delle ULMi LEAGUE. Formano 4 gironi da 3 squadre con formula solo andata; si qualificano le prime del girone. Si prosegue con eliminazioni dirette.

#### ART. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO

I campionati ULMi di Calcio a 7 prenderanno il via il 10 novembre 2014 e si concluderanno con le fasi finali che si svolgeranno entro Maggio 2015.

#### ART. 3 SVOLGIMENTO DELLE GARE

La durata delle gare viene stabilita in:

CAMPIONATO OPEN: 2 tempi di 22 minuti ciascuno per la Serie A, 2 tempi di 22 minuti ciascuno per la Serie B. CAMPIONATO UNIVERSITARIO: in 2 tempi di 22 minuti ciascuno per il campionato universitario.

#### ART. 4 CALENDARIO

Comma A ) Variazioni di data ed orario

Il C.O. si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabile ragioni organizzative, avvisando per tempo le Società. La praticabilità del terreno di gioco sarà decisa esclusivamente dal D.d.G. designato. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del Comitato Organizzatore. Le Società dovranno pertanto presentarsi alla gara, fatto salvo comunicazioni da parte dell'organizzazione che dovranno pervenire entro le ore 18.00. Le variazioni di gara verranno confermate sul Comunicato Ufficiale.

#### Comma B) Anticipi e/o posticipi

Le Società che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare, devono trovare l'accordo con la società avversaria, dopo che il C.O. abbia dato disponibilità allo spostamento e avendo indicato giorni e orari disponibili per il recupero. Entrambe le squadre dovranno confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata tramite mail da inviare al C.O. In ogni caso la gara dovrà svolgersi nella medesima settimana, salvo evidenti impedimenti. Non saranno presi in considerazione richieste di variazione gara nella seconda fase del torneo.

#### Comma C) Rinvio Gare - Sospensione gare

Il Comitato Organizzatore, in caso di forza maggiore, ha il diritto/dovere di rinviare a data da destinarsi le gare in programma, dandone comunicazione alle Società interessate che, comunque, potranno chiedere informazioni o conferme presso la segreteria. Il C.O. ha altresì il diritto di rinviare gare che cadono in calendario in giorni o periodi che prevedono manifestazioni di rilevante interesse pubblico, locale o nazionale.

#### Comma D) Recupero gare sospese o rinviate

Le Società interessate, possono trovare di comune accordo la data per lo svolgimento delle gare non disputate entro un periodo di tempo stabilito dal C.O. In mancanza di accordo tra le parti, il C.O. fisserà d'ufficio la data, l'ora e la località dell'incontro. (come da comma B)

#### Comma E) Impraticabilità del campo

Il giudizio sulla impraticabilità del campo spetta al D.d.G. il quale, alla presenza dei due capitani ne decide la sospensione o il rinvio. Le squadre (salvo quanto previsto dall'art. 10 /b causa di forza maggiore) hanno il dovere di presentarsi in campo, presentare la lista della gara all'D.d.g. che procederà all' identificazione dei giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco. Le Società che non dovessero ottemperare a quanto sopra, incorreranno nelle sanzioni previste (vedi rinuncia). In caso di impraticabilità evidente il C.O. avviserà per tempo (entro le ore 17.00) i responsabili delle Società che, in questo caso, saranno sollevati dal doversi presentare sul campo di gioco.

#### Comma F) Problematiche sui campi

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (inagibilità terreno di gioco, dopo inizio regolamentare, spegnimento luci) l'incontro verrà recuperato in data da fissarsi, seguendo la seguente prassi:

- Gara interrotta prima del termine del primo tempo: la partita verrà ripresa dal minuto della sospensione con il punteggio conseguito fino a quel momento.
- Gara interrotta durante il secondo tempo, durante i tempi supplementari o durante i calci di rigore: incontro da disputare solamente come secondo tempo, omologando il risultato conseguito prima dell'interruzione.

In entrambi i casi, le ammonizioni e le espulsioni verranno considerate valide nel corso del recupero.

## ART. 5 TESSERAMENTO

### Comma A) Giocatori

Le Società, per partecipare alla attività ufficiale, hanno l'obbligo di richiedere il tesseramento dei propri giocatori. Il tesseramento ha validità per una stagione sportiva, a partire dal 1° Settembre di ogni anno, per terminare il 31 Agosto dell'anno successivo. I tesseramenti effettuati in date precedenti il 1° Settembre sono considerati decaduti di efficacia e non possono essere prorogati.

- a) Ogni Società potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro il termine della regular season.
- b) Durante il campionato non potranno essere trasferiti o scambiati giocatori partecipanti alla stessa Serie.

#### Limitazione Impiego Giocatori

I giocatori tesserati nel periodo a partire dal 31 Gennaio 2014 e fino al termine della Regular Season, non potranno essere impiegati nella seconda parte della manifestazione (Play Off), pena la perdita per 3-0 della gara nella quale risultino entrati in campo.

#### Comma B) Tesseramento Dirigenti - Tecnici - Collaboratori

Solo i Dirigenti e i Tecnici tesserati potranno partecipare all'attività della Società.

I Dirigenti ed i Tecnici, durante la stagione sportiva, non potranno far parte di altre Società all'interno dello stesso Campionato. Potranno andare in panchina, oltre ai giocatori di riserva, un massimo di n°3 Dirigenti/Tecnici tesserati, più eventuale Medico (munito di tessera che attesti la professione).

#### Comma C) Modalità per il tesseramento

Le Società dovranno compilare e recapitare presso l'ufficio Tesseramento ULMi la richiesta di tesseramento, completa in ogni sua voce.

#### ART. 6 IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE (compiti e responsabilità)

Il Dirigente accompagnatore rappresenta la Società nei confronti dell'Organizzazione, del Direttore di Gara, della Squadra avversaria e si preoccupa del contegno dei propri tesserati. Il Dirigente dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione in corso. Non potranno accedere nel rettangolo di gioco Dirigenti/Tecnici non tesserati. Ha il dovere di presentare al D.d.g., entro 10 minuti dall'inizio della gara, la lista di gara (stampata dal web) in duplice copia, completa di tutti i dati richiesti unitamente ai badge e/o ai documenti di identità richiesti. In assenza del Dirigente accompagnatore, la carica viene ricoperta dal capitano della squadra, con tutti gli obblighi spettanti al Dirigente.

#### ART. 7a COPERTURA ASSICURATIVA

Le Società e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento all'atto dell'iscrizione. Le Società e i vari soggetti tesserati possono, qualora lo ritengano necessario, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o di propria preferenza.

#### ART. 7b CERTIFICATO MEDICO

È fatto obbligo al Responsabile di ogni società di richiedere ai propri giocatori il certificato medico di idoneità per la pratica del gioco del calcio. L'originale del certificato medico o una copia con autocertificazione che ne attesti la rintracciabilità, andrà consegnato al Comitato Organizzatore insieme alla modulistica di tesseramento. Il certificato d'idoneità, in corso di validità per la durata della competizione, dovrà essere consegnato in originale al momento della richiesta di tesseramento. Non verranno accettati certificati medici inviati tramite E-mail o tramite Fax. Verranno accettate in alternativa copie dell'originale, con autocertificazione in originale che ne attesti la rintracciabilità.

#### ART. 8 RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO - ESCLUSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI

a) La Società che rinuncia alla disputa di una gara subisce la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre l'ammenda prevista (vedi sanzioni pecuniarie) ed a discrezione del Giudice Sportivo della penalizzazione di un punto in classifica (salvo quanto previsto dall'art. 22 par. F/1). La Società che si ritiri a gara iniziata (non per cause di forza maggiore), oltre alle sanzioni previste nel par. precedente, verrà sanzionata con una inibizione al Dirigente Accompagnatore o al facente funzione (vedi tabella Sanzioni), oltre alla penalizzazione di due punti in classifica (salvo quanto previsto dall'art. 22 par. F/3). La Società che rinuncia 4 volte, viene esclusa dal proseguo della manifestazione (a discrezione del Segretario ULMi). Tutti gli incontri precedentemente disputati, fino all'ultima gara del girone di andata compresa, saranno

considerati nulli agli effetti della classifica. Verificandosi l'esclusione dalla prima giornata di ritorno compresa, fino al termine della Regular Season, la classifica non subirà mutamenti, salvo l'attribuzione di tre punti (0-3 tavolino) alle squadre che per calendario avrebbero dovuto incontrare l'esclusa.

b) In caso di gravi incidenti attribuiti a tesserati o sostenitori di una Società, il Comitato Organizzatore potrà decretare, a suo insindacabile giudizio, l'estromissione della Società dalla competizione, oltre a eventuali sanzioni comminate dalla Disciplina, senza dover alcun rimborso della quota d'iscrizione.

Per tutte le gare precedentemente disputate, vale quanto previsto nel comma (a) e il C.O. si riserva di richiedere ai responsabili della Società risarcimento dei danni procurati (materiali o di immagine da quantificare).

#### ART. 9 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

a) La mancata presentazione in campo entro il tempo concesso di ritardo, comporterà a discrezione del D.d.G. la perdita della gara. Il D.d.g. dell'incontro, segnalerà nel suo referto il successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria.

#### b) Causa di Forza Maggiore

Le squadre che non si presentino in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiranno la punizione sportiva della gara, che sarà rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare). L'eventuale inconveniente, dovrà essere comunicato e dimostrato al C.O. entro le 24 ore successive alla gara.

#### ART. 10 TEMPO DI ATTESA SQUADRA (10 MINUTI)

Le squadre ritardatarie che, comunque, entrino in campo entro i 10 minuti di attesa previsti dal regolamento, avendo precedentemente espletato le formalità di rito (presentazione liste e controllo documenti da parte del D.d.g.) saranno ammesse alla disputa della gara. Il tempo di attesa delle Società sarà sempre a discrezione del D.d.G. o del C.O., che in casi eccezionali potranno allungare tale attesa.

#### ART. 11 NUMERO MINIMO GIOCATORI DA SCHIERARE IN CAMPO

La gara viene considerata regolare se in campo vengono schierati un minimo di n°5 giocatori. La gara viene sospesa quando la squadra rimane in campo con meno di 5 giocatori.

#### ART. 12 LISTA DI GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'D.D.G.

E' fatto obbligo a tutte le Società, tramite il Dirigente Accompagnatore o facente funzione, presentare al D.d.G., la distinta completa in ogni sua parte (duplice copia). È obbligatorio presentare la **DISTINTA SQUADRA** stampata sito ULMi almeno 10 minuti prima dell'orario previsto per l'incontro. La distinta dovrà contenere i seguenti dati:

- TABELLINO GARA (data svolgimento, colori Sociali, squadra avversaria)
- COGNOME e NOME dei giocatori e NUMERO BADGE o documento identità
- Indicazione NUMERO DI MAGLIA DEI GIOCATORI
- Indicazione nominativo Capitano della squadra e del Vice-capitano
- Indicazione nominativo, e documenti di identificazione Dirigente accompagnatore (se presente) - Tecnico ed eventuale collaboratore.

Solo i presenti in lista, hanno il diritto di entrare nel recinto di gioco. I Giocatori squalificati e i Dirigenti/Tecnici inibiti, devono essere depennati dalla lista da presentare al D.d.G., per non incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo, come previsto dal R.O. per posizioni irregolari.

#### ART. 13 IL DIRETTORE DI GARA

a) Le gare sono dirette da Arbitri (D.d.G.) designati dal Gruppo Arbitri ULMi.

Le decisioni prese non sono impugnabili. I D.d.g. hanno il dovere di redigere il rapporto di gara completo in tutte le sue parti e, su richiesta del Giudice Sportivo o della Disciplina, in caso di fatti o circostanze di

dubbia interpretazione da parte della giustizia sportiva, avvenute prima, durante o dopo la gara, avranno il compito di redigere un supplemento di Rapporto di gara.

Inoltre rispondono del loro operato tecnico o comportamentale esclusivamente alla Commissione Arbitri che agisce in piena autonomia.

b) Il tempo di attesa del D.d.g. da parte delle squadre è fissato in 10 minuti dall'orario ufficiale della gara. Trascorso tale periodo, le due Società potranno affidare la direzione della gara ad un D.d.g. presente sul campo o in subordine a persona scelta di comune accordo. In questo caso i due Dirigenti Accompagnatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di reciproco consenso su apposita modulistica "nulla osta".

La Società ospitante (prima nominata) provvederà per tempo o comunque nelle 24 ore successive alla gara, a far pervenire al C.O. il nulla osta.

I D.d.g. dovranno inoltre, consegnate le liste di gara, presenziare al controllo degli elenchi e dei documenti, controfirmando per "presa visione" la lista della squadra avversa.

In caso di mancato accordo sulla designazione di un D.d.g. "non ufficiale", la gara sarà rinviata.

c) Nel caso di mancato arrivo dell' D.d.g., le Società ospitante è tenuta a contattare tempestivamente (almeno 10' prima dell'inizio della gara) il Pronto Arbitri, che si attiverà per rintracciare e inviare nel limite delle disponibilità (entro un max di 30'), un D.d.g. di riserva (Pronto Arbitri tel. 333/7342009).

#### ART. 14 RICONOSCIMENTO GIOCATORI E/O DIRIGENTI

Il D.d.G., prima dell'incontro, è tenuto al riconoscimento dei giocatori, dei Dirigenti e/o Tecnici e collaboratori che sono elencati nelle apposite liste: tale riconoscimento avviene negli spogliatoi o nei pressi del campo di gioco. Il riconoscimento avviene tramite il controllo dei documenti, contemporaneamente alla lettura della lista completa dei dati richiesti. E' obbligatorio consegnare una copia della propria distinta agli avversari.

#### ART. 15 VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO

Il Dirigente Accompagnatore o facente funzione potrà richiedere in visione al D.d.g. i tesserini e/o i documenti di riconoscimento dei giocatori o dirigenti in distinta della squadra avversaria, prima, durante l' intervallo o subito dopo il termine dalla gara.

#### ART. 16 DISCIPLINA PRIMA, DURANTE E DOPO LA GARA

Le Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del Direttore di Gara etc.), qualora non vengano individuati i colpevoli, dovranno essere risarciti direttamente dalle Società nella persona del Responsabile e/o del Dirigente responsabile. Ogni Società ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del Direttore di Gara e dei suoi Assistenti.

#### ART. 17 OSSERVATORI (COMMISSARI) DI CAMPO

Il C.O. ed il Settore Arbitrale potranno inviare propri incaricati, in veste di Osservatori, con il compito di controllare la regolarità della gara. Gli Osservatori dovranno redigere apposito rapporto, in particolare sull'andamento dell'incontro, dei tesserati in campo e dei sostenitori, se necessario, potranno assistere e tutelare il D.d.G. e potranno invitare i Dirigenti delle Società a prendere provvedimenti volti al mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre potranno segnalare fatti o azioni comportamentali da parte di tesserati, sfuggiti (o non valutati) all'attenzione dell'D.d.g..

#### ART. 18 ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

1) GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO

2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO

1) GIUDICE SPORTIVO (1° grado di giudizio)

Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara. Agisce in conformità quanto prevedono i regolamenti, le normative e il

codice delle penalità. Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto dell'D.d.g., degli Assistenti dell'D.d.g., dell' eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto, su richiesta specifica). Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

## 2) COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° grado di giudizio - solo per la Regular Season)

Composta da: Responsabile Settore Calcio, un Rappresentante del Gruppo Arbitri ASD, Responsabile Commissari di Campo. Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti. Il procedimento è instaurato su reclamo esposto della Società (o tesserati in proprio) e deve essere spedito/recapitato entro TRE GIORNI successivi alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

### A) SOSPENSIONE CAUTELARE

Gli Organi di Disciplina Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

### B) RIABILITAZIONE

I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari da parte degli organi di Giustizia sportiva, potranno essere riabilitati dal Presidente di ULMi ASD, che potrà avvalersi di competenti e qualificati pareri a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni di ordine morale, sociale o sportivo (dopo aver scontato un terzo della pena).

### C) SOSPENSIONE DELLE PENE

Il Presidente della ULMi A.S.D. a seguito richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato da parte di un tesserato, quando ricorrono particolari condizioni:

a) mancato appello agli organi di giustizia sportiva da parte dell'avente diritto per cause documentate che ne hanno impedito il ricorso nei tempi previsti.

b) condizioni di particolare valenza morale o sociale dell'interessato che attenua le colpe ascritte. Sentito competenti e qualificati consulenti di sua nomina chiamati ad esprimere parere nel merito può decidere di:

1) rigettare la richiesta ove non esistano elementi probanti

2) sospendere la punizione.

Possono fruire della sospensione delle pene inflitte quei tesserati che, a seguito di iniziative sociali e/o di volontariato promosse dalla Sportland S.S.D., vengano inseriti nelle stesse con incarichi di responsabilità, con obbligo di comportamento corretto e consono all'incarico a loro affidato (dopo aver scontato almeno un terzo della pena). Eventuale reiterazione dei fatti addebitati in precedenza comportano l'annullamento della decisione salvo maggiori punizioni a carico del tesserato.

### D) FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA

Verificandosi, nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico, di esclusiva competenza del Direttore di gara, spetta agli Organi di Disciplina Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta a loro omologare il risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: l'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le squadre, la ripetizione della gara stessa.

### E) INASPRIMENTO SANZIONI - RECIDIVA

Le Società o i tesserati che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dal Regolamento vigente e/o dalle Normative, commetta ulteriore violazione della medesima gravità e nella medesima stagione sportiva in corso, saranno sottoposte ad aggravamento della sanzione.

Solo su fatti gravi specifici spetta all'Organo Disciplinare fissare i limiti dell'aggravamento delle sanzione tenuto conto dei precedenti disciplinari.

Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara per motivi disciplinari, viene applicata la penalizzazione in punti in classifica (da quantificare).

### F) ACCERTAMENTI

Il C.O. e l'Ufficio Tesseramenti, hanno la facoltà di accertare d'ufficio la posizione dei tesserati. Eventuali

posizioni di doppio tesseramento, trasferimento non consentito, mancato tesseramento, falsificazioni, manomissione tessere, saranno denunciate alla Commissione Disciplinare per il Deferimento delle Società sottoposte a controllo.(Vedi provvedimenti disciplinari).

#### ART. 19 SANZIONI A GIOCATORI

1) Recidiva: durante la Regular Season, i giocatori che raggiungono la terza ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U. Al termine della Regular Season le ammonizioni accumulate saranno azzerate. Si da per inteso che un giocatore, che riceva la terza ammonizione durante l'ultimo incontro valido per la Regular Season, dovrà in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara di Play Off.

2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi, subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato. I giocatori espulsi, nel corso del primo tempo, per condotta non violenta o lesiva nei confronti del D.d.G., potranno non subire squalifiche per il turno successivo, a discrezione del Giudice Sportivo, fermo restando che tale decisione deve essere riscontrata sul Comunicato Ufficiale.

Le tre casistiche che vengono prese in considerazione sono le seguenti:

- Espulsione per bestemmia
- Espulsione diretta per fallo di mano che impedisca una segnatura di una rete
- Espulsione per seconda ammonizione, in caso sia per comportamento non violento, cioè per un fallo di mano volontario oppure per una trattenuta per la maglia.

In seguito ad espulsione per bestemmia, la squadra che ha subito l'espulsione rimarrà in inferiorità numerica per 5 minuti. Al termine dei 5 minuti, la squadra potrà inserire in campo un giocatore diverso da quello che ha ricevuto la sanzione disciplinare.

Un portiere che, all'interno della propria area di rigore, nel tentativo di intervenire sul pallone, commetterà un fallo da ultimo uomo o un fallo che impedisca una chiara occasione da rete per la squadra avversaria, non verrà sanzionato con un'espulsione, bensì con una ammonizione (non rientrano in tale regola i portieri rei di interventi violenti o di interventi atti ad impedire volontariamente una chiara occasione da gol).

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

- Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.
- Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso in cui la squadra avversaria non si presenti alla gara, per il giocatore squalificato della squadra presente, si considera la squalifica come scontata.

4) Squalifiche di uno o più giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa:

- Nel caso il GS, la Commissione Disciplinare o il CO accertino la responsabilità soggettiva da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, ne decreteranno immediatamente l'estromissione da qualsiasi competizione organizzata da ULMi.
- Nel caso i responsabili di tali atti siano due o più tesserati della medesima società, l'estromissione da tutte le competizioni sarà comminata all'intera squadra.

5) Squalifiche a tempo:

Durante tutto il periodo della squalifica, i giocatori, allenatori e dirigenti non possono partecipare ad alcuna attività ULMi, né assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore.

## ART. 20 SANZIONI A SOCIETÀ, DIRIGENTI E GIOCATORI

### SANZIONI A DIRIGENTI – TECNICI - COLLABORATORI

- Ammonizione con diffida
- inibizione a tempo a seguito di allontanamento dal campo o per fatti accaduti al termine della gara
- inibizione a tempo per fatti accaduti durante la gara

### SANZIONI A SOCIETÀ

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Ammende
- Penalizzazione punti in classifica (vedi casistica)
- Radiazione

### SANZIONI A GIOCATORI

a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo (si intende “peggiore risultato sul campo” un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Ammenda alla Società.

b) Giocatori con doppio tesseramento:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo; (si intende “peggiore risultato sul campo” un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite) e possibilità di penalizzazione di un ulteriore punto in classifica;
- Annullamento del tesseramento giocatore;
- Inibizione del Dirigente o facente funzione.

c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo; (si intende “peggiore risultato sul campo” un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Squalifica al giocatore per una ulteriore gara e, su decisione del C.O., per una gara aggiuntiva, causa recidiva;
- Ammenda alla Società.

d) Dirigenti – Tecnici - Collaboratori inibiti e presenti in gare ufficiali (giocatori squalificati impiegati come dirigenti):

- Inibizione/squalifica con recidiva;
- Ammenda alla Società.

e) Dirigenti - Tecnici - Collaboratori inibiti e partecipanti alle gare ufficiali come calciatori.

(vedi paragrafo C)

f) Penalizzazioni

Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: (a discrezione del Giudice Sportivo).



- 1) Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione al C.O. (1 punto)
- 2) Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto)
- 3) Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (per es. gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) (2 punti)
- 4) Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare)

#### ART. 21 INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

##### a) Organi di prima istanza (Giudice Unico)

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

- D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'D.d.g., osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.

- SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare-;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

##### b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

- SU RECLAMO DI PARTE

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.

#### ART. 22 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

#### INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI

- 1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell' D.d.g.;
- 2) " per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate;
- 3) " per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg;
- 4) " ammende fino a € 30,00 .

#### RIGETTO DEI RICORSI

- tassa reclamo non versata
- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail.
- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata.
- mancata presentazione nei tempi stabiliti.

##### a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1<sup>a</sup> Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce.

Entro tre giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata o plico consegnato c/o ufficio ULMi A.S.D. a r.l., i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società

potranno essere richiesti presso la segreteria ULMi).

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa tassa reclamo e al plico consegnato all' organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante.

Al termine delle fasi a gironi, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede della ULMi A.S.D. entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

#### b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° GRADO di giudizio)

I reclami presentati in 2<sup>a</sup> Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore susseguenti alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I reclami presentati in II<sup>a</sup> Istanza devono essere inviati per raccomandata o consegnati a mano presso l'ufficio Sportland, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata.

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla tassa reclamo, e al plico inviato alla Commissione Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni.

Riguardo le decisioni della Commissione Disciplinare non sarà possibile fare ricorso.

Dopo il termine della Regular Season, non sarà consentito ricorrere agli altri organi di Disciplina, pertanto nei play off, l'unico grado di giudizio sarà quello del Giudice Sportivo.

#### ART. 23 TASSE RECLAMO (\*)

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

RECLAMO AL GIUDICE DI 1° GRADO € 35,00

RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO DI GIUDIZIO € 75,00

(\*) Il mancato versamento della tassa reclamo costituirà motivo di rigetto del reclamo stesso.

#### ART. 24 SANZIONI PECUNIARIE

Mancata presentazione al campo di gioco:

- Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 12.30 dello stesso giorno

Ammenda € 20,00 per contributo campo

- Senza alcun avviso oppure dopo la chiusura dell'ufficio ULMi (ore 12.30)

Ammenda € 50,00 + costo totale del campo

#### AMMENDE A SOCIETA' (OLTRE LE SANZIONI DISCIPLINARI)

Lista incompleta documenti di identificazione giocatori	€ 5,00
Lista non regolamentare (non stampata dal web)	€ 5,00
RITARDATA CONSEGNA LISTA	€ 5,00
RITARDATA PRESENZA IN CAMPO	€ 7,00
DIVISA INCOMPLETA	€ 5,00
MANCANZA NUMERO DI MAGLIA	€ 2,00
DIVISE NON REGOLAMENTARI	€ 5,00
MANCANZA PALLONI DI GARA	€ 5,00
ESPULSIONE DIRETTA	€ 5,00
CONTRIBUTO SPESE CAMPO PER MANCATA PRESENTAZIONE	€ 100,00
V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione	€ 20,00
V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione	€ 50,00
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo	€ 20,00
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente giocatori	€ 20,00
V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare	€ 50,00

V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta	€ 50,00
V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti	€ 80,00
V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento giocatore	€ 25,00
V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento giocatore	€ 30,00
V.D. DELIBERA 3 - giocatore squalificato	€ 30,00

#### ART. 25 COLORI SOCIALI

Le Società all'atto dell'iscrizione, sono obbligate a dare comunicazione dei propri colori sociali. Qualora nelle gare le squadre ospitanti o prime nominate dovessero presentarsi con colori uguali o confondibili con quelli della squadra avversaria (decisione a discrezione del D.d.G.), dovranno sostituire le proprie con altre di riserva di altro colore e comunque non confondibile (in mancanza della seconda divisa, sarà consentito l'utilizzo di pettorine). Le Società ospiti dovranno comunque presentarsi sempre con le maglie con il colore dichiarato. Si invitano comunque i Dirigenti ad accordarsi per tempo circa i colori delle maglie.

#### ART. 26 PALLONI DI GARA

Ogni Società dovrà presentare al D.d.G. almeno 1 pallone regolamentare. Per buona norma, la scelta del pallone di gara viene decisa dai due capitani. In assenza di accordo, la decisione definitiva spetta all'D.d.G. dell' incontro.

#### ART. 27 PARASTINCHI

L'utilizzo dei parastinchi NON È OBBLIGATORIO, MA VIVAMENTE CONSIGLIATO. Non sarà consentito ad alcun giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.

#### ART. 28 NUMERAZIONE MAGLIE

Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del D.d.G., queste si devono presentare in campo con la numerazione sulle maglie. La numerazione dovrà essere dal n° 1 al n° 99. È consentito, in caso di necessità, l'uso di pettorine che comunque dovranno essere indossate sopra le maglie numerate. Ogni mancanza verrà sanzionata con ammenda a carico delle Società inadempienti.

#### ART. 29 PETTORINE PER RISCALDAMENTO GIOCATORI IN PANCHINA

I giocatori in panchina che effettuano il riscaldamento a bordo campo dovranno indossare delle pettorine o indumenti diversi dai colori dei giocatori in campo.

#### ART. 30 SCARPE DA GIOCO

Nei campi in erba sintetica è vietato l'uso di scarpe da calcio con 6 tacchetti di metallo o plastica-metallo.

#### ART. 31 COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

Il Comunicato Ufficiale è l'unico documento riconosciuto per trasmettere alla Società tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene pubblicato ogni Lunedì entro le ore 15.00. Si dà per letto una volta esposto in bacheca e inviato al servizio di informazione collegato. In caso di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte del C.O. dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale dovranno essere ufficializzate e pubblicate sul C.U. successivo.

#### ART. 32 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione e partecipazione al Campionato sottintende la conoscenza e accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

#### ART. 33 LEGGE SULLA PRIVACY

Consenso ai sensi della Legge 675 del 31 Dicembre 1996: tutele delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dati. Le Società, con l'iscrizione e il tesseramento dei propri giocatori e Dirigenti, disposta dalla citata legge, consentono anche, a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini

informativi e assicurativi previsti. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa.

#### ART. 34 PREMIO DISCIPLINA (Fair Play)

Secondo i principi su cui si fonda l'attività ULMi (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato. Pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra sarà assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione	5
V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione	10
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo	5
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente giocatori	5
V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare	15
V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta	15
V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti	50
V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento giocatore	15
V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento giocatore	15
V.D. DELIBERA 3 - giocatore squalificato	10
V.D. DELIBERA 4 - giocatore F.I.G.C.	10
Penalizzazione punti Classifica nr	5
Ammonizione	1
Ammonizioni Dirigenti	5
Ammonizione con diffida a Società	10
Squalifica giocatori nr	3
Squalifica giocatori a tempo nr	15
Inibizione Dirigenti nr	10
Proposte radiazione	70
Estromissione Società	100

Le Società che al termine della regular season raggiungeranno i seguenti punteggi:

Gironi a 11 Squadre: 110 Punti

Gironi a 10 Squadre: 100 Punti

non avranno diritto a partecipare ai play off. Tale decisione verrà in ogni caso presa a discrezione del C.O.

Le Società che durante il turno di Play-off supereranno i 12 PUNTI FAIR PLAY, su decisione del C.O., verranno escluse dal prosieguo della Competizione.

#### ART. 35 INGRESSO IN CAMPO

All'ingresso in campo i D.d.G. inviteranno le due formazioni a scambiarsi il saluto con stretta di mano a centrocampo, per evidenziare sempre più la sportività tra tutti i giocatori.

#### ART. 36 NORME NON CONTEMPLATE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e Norme di partecipazione, si fa riferimento, alle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne FIGC).

Milano, 29/10/2014

Il Presidente

*Daide Scopel*

U.L.Mi. Associazione Sportiva Dilettantistica - Sede legale in Via Lorenteggio 41, 20146 Milano P.IVA:07500190967